

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Jyoti Ceramic Industries PVT. Ltd supporterà le proprie spese e quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla DeguDent GmbH.

<sup>(1)</sup> GU C 209 del 14.7.2012.

---

**Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014 — Spagna/Commissione**

(Cause riunite T-319/12 e T-321/12) <sup>(1)</sup>

(«Aiuti di Stato — Cinematografo — Aiuto per la costruzione e gestione di un complesso cinematografico — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Criterio dell'investitore privato in economia di mercato — Aiuto di Stato a finalità regionale — Aiuto destinati a promuovere la cultura — Obbligo di motivazione»)

(2014/C 282/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrenti: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, avvocato di Stato); Ciudad de la Luz, SAU (Alicante, Spagna); e Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SAU (Alicante) (rappresentanti: inizialmente J. Buendía Sierra, N. Ruiz García, J. Belenguer Mula e M. Muñoz de Juan, successivamente, J. Buendía Sierra e J. Belenguer Mula, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier, P. Němečková e B. Stromsky, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione (2012) 3025 def., della Commissione europea, dell'8 maggio 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.22668 [C 8/2008 (NN 4/2008)], che la Spagna ha eseguito in favore della Ciudad de la Luz, SA.

**Dispositivo**

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La Ciudad de la Luz, SA, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA e il Regno di Spagna supporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 287 del 22.9.2012.

---

**Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 — Al-Tabbaa/Consiglio**

(Cause riunite T-329/12 e T-74/13) <sup>(1)</sup>

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Restrizioni all'ingresso e al transito nel territorio dell'Unione — Diritti della difesa — Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione»)

(2014/C 282/38)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Mazen Al-Tabbaa (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, barrister, e G. Martin, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e V. Piessevaux, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento di atti del Consiglio contenenti misure restrittive riguardanti il ricorrente, ossia, inizialmente, la decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 126, pag. 9), nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 126, pag. 3).

**Dispositivo**

- 1) *La decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Mazen Al-Tabbaa.*
- 2) *La decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012, sono annullati, nelle parti in cui riguardano il sig. Al-Tabbaa.*
- 3) *Il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012, nonché la decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Al-Tabbaa.*
- 4) *La decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, è annullata, nella parte in cui riguarda il sig. Al-Tabbaa.*
- 5) *Gli effetti della decisione 2013/255 sono mantenuti per quanto riguarda il sig. Al-Tabbaa fino alla produzione di effetti dell'annullamento parziale del regolamento di esecuzione n. 363/2013, che attua il regolamento n. 36/2012.*
- 6) *Non vi è luogo a statuire sul ricorso nella causa T-74/13.*
- 7) *Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente nella causa T-329/12 e i tre quarti delle spese sostenute da quest'ultimo nella causa T-74/13.*
- 8) *Il ricorrente supporterà un quarto delle proprie spese nella causa T-74/13.*

<sup>(1)</sup> GU C 273 dell'8.9.2012.

**Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2014 — Pågen Trademark/UAMI (giffjar)**

(Causa T-520/12) <sup>(1)</sup>

**«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo giffjar — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2014/C 282/39)

Lingua processuale: lo svedese

**Parti**

**Ricorrente:** Pågen Trademark AB (Malmö, Svezia) (rappresentante: J. Norderyd, avvocato)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: D. Leffler e P. Geroulakos, agenti)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 18 settembre 2012 (procedimento R 46/2012-2), riguardante una domanda di registrazione del marchio figurativo giffjar come marchio comunitario.